REGOLAMENTO (CEE) N. 3145/87 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 1987

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1987 per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 476/87 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1624/87 [2], il Consiglio ha aperto per il 1987 e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 220 000 t;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dal suddetto regolamento; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato di un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino alla fine dell'anno in corso, cioè 180 000 t;

considerando che è opportuno suddividere il volume dell'aumento in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 476/87 per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, è portato da 220 000 a 400 000 t.

Articolo 2

1. Una prima parte del volume supplementare previsto all'articolo 1, pari a 162 000 t, è ripartita come segue tra taluni Stati membri:

	(in tonnellate)
Benelux	10 500
Germania	56 600
Spagna	14 000
Francia	38 700
Italia	24 500
Regno Unito	17 700

2. La seconda parte, pari a 18 000 t, costituisce la riserva. La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 476/87 è aumentata così da 21 770 a 39 770 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

---

[1] GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 152 del 12. 6. 1987, pag. 4.